



COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI STORICI COMUNALI

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 19/7/2016

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Principi generali e contenuti pag. 3
- Art. 2. Ambito di applicazione pag. 3
- Art. 3. Criteri per l'uso dei giardini e parchi storici pubblici pag. 4

TITOLO II - LIMITAZIONI ALL'USO

- Art. 4. Chiusura e apertura dei parchi storici pag. 6
- Art. 5. Accessibilità e circolazione dei veicoli a motore. I parchi storici sono aree pedonali. pag. 7
- Art. 6. Utilizzo dei tappeti erbosi pag. 8

TITOLO III – NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO E REGOLE D'USO

- Art. 7. Comportamento pag. 8
- Art. 8. Regole d'uso pag. 9
- Art. 9. Disposizioni per i proprietari di cani pag. 10
- Art. 10. Utilizzo delle aree-gioco pag. 10
- Art. 11 Gestione degli immobili facenti parte del compendio immobiliare del parco storico pag. 11

TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DEI PARCHI

- Art. 12. Autorizzazioni pag. 11
- Art. 13. Concerti, spettacoli teatrali, balletti, cinema all'aperto pag. 11
- Art. 14. Esposizioni, fiere, mostre orticole e florovivaistiche pag. 12
- Art. 15. Attività commerciali pag. 12
- Art. 16. Riprese fotografiche, televisive e cinematografiche pag. 12
- Art. 17. Manifestazioni sportive pag. 13
- Art. 18. Attività didattiche e attività di studio a carattere scientifico pag. 13
- Art. 19. Attività di volontariato pag. 14
- Art. 20. Affissioni pag. 14

TITOLO V – AFFIDAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI ALL'INTERNO DEI PARCHI

- Art. 21. Interventi a carattere manutentivo pag. 14
- Art. 22. Affidamento della gestione dei servizi pag. 15

TITOLO VI - VIGILANZA, SANZIONI

- Art. 23. Presidio e vigilanza pag. 15
- Art. 24. Sanzioni e tariffe pag. 16
- Art. 25. Norme speciali e di rinvio pag. 16
- Art. 26. Norma finale pag. 17

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi generali e contenuti

1. Il Comune di Genova, in conformità con la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione con i principi sanciti dall'art. 9, comma II, della [Costituzione](#) l'ulteriore tutela accordata ai Parchi Storici dalla norma di cui all'art. 10, comma 4, lettera f) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, [D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42](#) e s.m.i. riconosce che le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico:

1. sono patrimonio di interesse pubblico;
 2. fanno parte del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione;
 3. sono beni culturali di primaria importanza, atti a soddisfare esigenze intellettuali, culturali, estetiche, educative e ricreative;
 4. sono risorse ambientali con funzioni ecologiche, paesaggistiche e climatiche;
 5. sono un luogo di incontro e di socialità per tutte le generazioni.
2. Il Comune di Genova pone come base del presente Regolamento i principi della Carta dei giardini storici ICOMOS-IFLA, denominata Carta di Firenze (1982), che ha elaborato raccomandazioni riconosciute a livello internazionale per la salvaguardia e il restauro dei giardini storici pubblici e privati, in particolare il capitolo C) "Utilizzazione", che illustra le modalità di fruizione compatibili con la natura del bene.
3. Il Comune di Genova con il presente regolamento e nell'osservanza dei principi ed indirizzi fissati dalle leggi vigenti, fatto salvo quanto previsto dalla sovraordinata normativa vigente in materia, intende tutelare i giardini e i parchi storici di proprietà comunale, sotto i profili paesaggistici ed ambientali, nonché in termini di sicurezza e salubrità pubblica, in una logica di sinergica e storica integrazione con le collezioni museali e librerie, con le realtà didattico-culturali ospitate nel compendio immobiliare di cui all'art. 2, comma 2, ovvero nelle antiche ville e negli edifici che figurano nel perimetro dei singoli parchi e giardini.
4. Il Comune di Genova, con il presente regolamento, intende tutelare e mettere in valore la qualità, la ricchezza, l'articolazione e la specifica fisionomia del proprio sistema culturale fondato, in buona parte del suo territorio, sulla stretta connessione tra patrimonio artistico, storico, archeologico, librario, documentario, e beni paesaggistici, naturalistici, architettonici, per garantire nel tempo, a cittadini e turisti, a specialisti, studiosi e ricercatori, con specifici servizi per una fruizione consapevole, accogliente e confortevole, una multiforme esperienza culturale e sensoriale unica.

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai "giardini e parchi storici pubblici" (di seguito, per brevità, "parchi storici") della città di Genova il cui elenco è riportato all'"Elenco dei Giardini e Parchi Storici" - Allegato A.
2. In ragione delle peculiari caratteristiche dei parchi storici genovesi, per parco storico deve intendersi il compendio immobiliare costituito dalle aree scoperte del parco e dagli edifici in esso presenti e funzionali all'uso delle aree scoperte.

3. Il regolamento si applica a tutti gli immobili inclusi nel perimetro dei parchi storici, siano essi pertinenze e/o dipendenze delle ville e dei palazzi patronali, edifici minori e/o di servizio, architetture monumentali e scenografiche.
4. Fermo restando quanto previsto dagli altri regolamenti comunali in vigore per ciò che attiene le attività promosse e organizzate dalle varie realtà culturali di cui all'art. 1 comma 3 e 4, nei parchi e giardini storici e nel rispetto delle prescrizioni in vigore si applicano, in linea generale:

1. gli artt. 4 - 5 - 6 - 17 - 19 e 20 del [“Regolamento del verde”](#) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 19/10/2010 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 06/03/2012;

2. gli artt. 40 e 41 del [“Regolamento di Polizia Urbana”](#) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 14/06/2011;

3. gli artt. 2 e 6 del [“Regolamento interventi di volontariato”](#) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 22/11/1999;

4. l'art. 4 commi 1 e 2 del [“Regolamento tutela e benessere animale”](#) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dell' 8/03/2014.

Art. 3. Criteri per l'uso dei giardini e parchi storici pubblici

1. Fermo restando quanto già previsto dagli altri regolamenti comunali in vigore, il comportamento dei frequentatori deve essere consapevole e rispettoso del valore storico, culturale, ambientale, paesaggistico e architettonico dei luoghi. I frequentatori dei parchi storici devono assumere comportamenti adeguati in funzione del mantenimento in buono stato degli elementi vegetali, architettonici e di arredo.
2. Non sono pertanto consentite attività o modalità di utilizzo che possano comportare danni e determinare incuria.
3. In particolare, le attività promosse e/o autorizzate all'interno dei parchi storici:

1. devono conformarsi al carattere storico dei parchi sotto il profilo paesaggistico, ambientale e culturale;

2. devono tendere a soddisfare l'esigenza dei cittadini di fruire di spazi verdi di elevata qualità paesaggistica, culturale e ambientale e devono tendere a garantire nei parchi la più ampia frequentazione possibile in tutte le fasce orarie da parte di cittadini di tutte le età anche consentendo loro di organizzare, nei limiti prescrittivi del presente Regolamento, la più ampia varietà di eventi, manifestazioni, incontri;

3. devono avere un carattere culturale, volto ad evidenziare il valore dei parchi attraverso attività formative, didattiche e ricreative correlate ad architettura del paesaggio e dei giardini, botanica, botanica storica, agronomia, storia dei parchi, espressioni artistiche, ecc., ;

4. devono essere organizzate in funzione delle possibili modalità di controllo dell'accesso e di sorveglianza durante gli eventi;

5. devono essere compatibili con la programmazione delle attività di manutenzione.

4. La valutazione di usi e attività, ai fini della loro ammissibilità, dovrà porsi come finalità prioritarie:

1. la conservazione del complesso paesistico;
2. il suo godimento da parte del pubblico;
3. la positiva incidenza sulla manutenzione in termini di organizzazione gestionale e di impatto economico.

5. Poiché un uso troppo intenso o scorretto ha dirette conseguenze sulla conservazione dei parchi storici, sotto il profilo paesaggistico e ambientale (e comporta consumo e decadimento dei tappeti erbosi, danneggiamento di alberi ed arbusti o di strutture architettoniche de elementi decorativi, inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ecc.), si dovrà procedere a determinare la compatibilità di usi ed attività facendo riferimento alle diverse tipologie di attività che si svolgono e sono state svolte nei parchi storici. Tali attività possono essere suddivise:

1. in funzione della loro frequenza, in quotidiane, temporanee o occasionali;
2. in rapporto alla loro natura, in attività quiete o movimentate, che richiedono o meno particolari attrezzature;
3. ai vari tipi di fruitori suddivisi per fasce d'età e per interessi e propensioni personali;
4. agli impatti sui luoghi e alle ricadute manutentive e gestionali.

6. Le attività, in relazione ai rischi di depauperamento e distruzione del patrimonio dei parchi storici e alla loro tipologia, di cui al punto precedente, potranno essere classificate come segue:

1. compatibili quando sono coerenti con il valore culturale dei parchi, non pregiudicano la loro conservazione e non rischiano di arrecare danni;
2. compatibili regolamentate, ovvero a determinate condizioni, quando sono confacenti al valore culturale dei parchi se svolte nel rispetto di specifiche modalità di comportamento;
3. incompatibili, quindi non ammesse in nessun caso, quando comportano rischi relativamente alla conservazione e trasmissibilità alle generazioni future dei parchi.

7. La predisposizione di appositi spazi attrezzati per il parcheggio delle biciclette nelle aree limitrofe ai parchi sarà opportuna per favorire la mobilità urbana e turistica sostenibile.

8. L'organizzazione di attività culturali, dovrà adeguarsi ai principi della Carta dei Giardini Storici che definisce il giardino storico *"per natura e per vocazione ... un luogo tranquillo che favorisce il contatto, il silenzio e l'ascolto della natura. Questo approccio quotidiano deve essere in opposizione con l'uso eccezionale del giardino storico come luogo di feste. Conviene allora definire le condizioni di visita dei giardini storici cosicché la festa, accolta eccezionalmente, possa esaltare lo spettacolo del giardino e non snaturarlo o degradarlo."* (art.19).

9. Ai fini della corretta applicazione di quanto disposto ai punti precedenti e di quanto previsto dal presente Regolamento il Comune di Genova individua, nell'ambito della propria organizzazione un Curatore per ciascun Parco storico ovvero per gruppi di Parchi storici omogenei per tipologia, caratteristiche storico / architettoniche, localizzazione. Al Curatore sono attribuiti tutti i compiti di coordinamento della cura, tutela, valorizzazione e gestione del Parco o dei Parchi storici, e sono richiesti titoli professionali idonei al bene da gestire.

Nel caso di assenza del Curatore tali compiti restano in capo al Dirigente della struttura per competenza.

9 bis Il Curatore deve possedere le competenze professionali specifiche in modo da attuare i piani di manutenzione di gestione e di promozione culturale del parco affidatogli.

10. La raccolta dei rifiuti avverrà in contenitori per la differenziazione degli stessi, le cui caratteristiche o la collocazione non interferiscano con il profilo paesaggistico del contesto.

TITOLO II - LIMITAZIONI ALL'USO

Art. 4. Chiusura e apertura dei parchi storici

1. I parchi storici sono aperti al pubblico secondo orari e modalità stabiliti dal Comune di Genova e indicati agli ingressi.

2. L'accesso agli edifici presenti all'interno dei parchi storici è consentito solo negli orari specificamente indicati. L'accesso potrà essere consentito anche con modalità diverse in occasione di particolari eventi o iniziative che saranno rese note secondo le modalità stabilite dal Comune di Genova e indicate agli ingressi.

3. I parchi storici possono essere chiusi parzialmente e/o integralmente al pubblico:

1. in caso di condizioni meteorologiche avverse, secondo le modalità dettate dagli uffici comunali e dagli organismi competenti in materia di Protezione Civile;

2. in occasione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di riqualificazione o restauro secondo le indicazioni degli uffici comunali preposti allo svolgimento dei lavori. In questo caso, le motivazioni della chiusura devono essere opportunamente segnalate attraverso un'adeguata cartellonistica riportante le informazioni sugli interventi in corso, espresse tramite una grafica chiara e comprensibile;

3. nel caso di eventi e manifestazioni autorizzate;

4. per esigenze di servizio o esigenze di ordine pubblico.

4. La gestione e la custodia delle chiavi dei cancelli dei parchi storici è assegnata al Direttore Responsabile del parco storico che può fornirne copia ai soggetti incaricati della manutenzione, nonché, se necessario, agli organismi impegnati nelle attività di Protezione Civile e di tutela della pubblica incolumità. In caso di personale non afferente alla Civica Amministrazione e non direttamente incaricato dalla stessa, i nominativi dei possessori delle chiavi devono essere noti e depositati presso l'ufficio del Direttore Responsabile e aggiornati all'occorrenza.

5. In ragione di particolari esigenze e sulla base di specifica richiesta adeguatamente motivata, il Direttore Responsabile del parco storico può consegnare copia delle chiavi a soggetti diversi da quelli indicati al comma 4.

6. I soggetti che risulteranno in possesso di copia non autorizzata delle chiavi dei parchi storici saranno tenuti al pagamento della sanzione prevista all'articolo 24 comma 5 del presente Regolamento.

7. I soggetti che risulteranno all'interno dei parchi storici oltre l'orario di chiusura e al di fuori di attività programmate e/o durante periodi di chiusura per calamità e/o lavori in corso, in quanto inadempienti alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, saranno tenuti al pagamento della sanzione prevista all'articolo 24 comma 5 del presente Regolamento.

Art. 5. Accessibilità e circolazione dei veicoli a motore. I parchi storici sono aree pedonali

1. Salvo quanto previsto dai successivi commi, l'accesso, il transito e il parcheggio dei veicoli a motore sono vietati.
2. L'accesso dei mezzi di soccorso e di vigilanza è consentito secondo le normative vigenti.
3. L'accesso e il transito può essere autorizzato in deroga al divieto di cui al comma 1:
 1. per veicoli destinati alle operazioni di manutenzione ordinaria dei parchi storici;
 2. per mezzi pesanti eventualmente necessari per l'attuazione di lavori di restauro e per la manutenzione straordinaria dei parchi storici e del loro compendio immobiliare;
 3. per i veicoli relativi al trasporto di beni culturali destinati alle attività di musei, biblioteche, scuole ospitati negli edifici del compendio immobiliare dei parchi storici;
 4. per veicoli relativi al trasporto di uomini e di materiali necessari per svolgere le attività espositive, didattiche, teatrali, concertistiche, convegnistiche, gastronomiche, previste all'interno di musei, biblioteche, scuole e di altri edifici del patrimonio immobiliare dei giardini e parchi storici;
 5. per altri mezzi a motore – preferibilmente elettrici - in ragione di particolari esigenze di fruizione e sulla base di specifica richiesta adeguatamente motivata da parte degli interessati.
4. In presenza di esigenze di servizio aventi carattere continuativo e sulla base di specifica richiesta, adeguatamente motivata, il Direttore Responsabile del parco storico rilascia autorizzazioni all'accesso e al transito.
5. Col rilascio dell'autorizzazione all'accesso sono impartite le prescrizioni necessarie a tutelare l'incolumità delle persone e a prevenire danni alla vegetazione, agli edifici e ai manufatti presenti nel parco. Ove necessario, può essere prescritto l'impiego di uno o più movieri.
6. Le autorizzazioni devono essere esposte sui mezzi che accedono ai parchi storici.
7. Tutti i mezzi devono procedere a passo d'uomo.
8. Il soggetto autorizzato alla circolazione all'interno dei giardini e dei parchi storici risponde degli eventuali danni arrecati a persone o cose.
9. La circolazione di mezzi elettrici al servizio di persone con ridotta mobilità è consentita per agevolare l'accesso e la visita ai parchi storici.
10. L'uso delle biciclette è consentito con condotta a mano o a passo d'uomo, esclusivamente nei viali o nelle aree appositamente destinate.

11. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 24 comma 5 del presente Regolamento.

Art. 6. Utilizzo dei tappeti erbosi

1. L'uso intensivo dei tappeti erbosi, tenuto conto delle condizioni climatiche, della ridotta estensione delle superfici che non è in grado di sopportare la concentrazione di un numero eccessivo di persone, ha un impatto negativo sullo stato di conservazione dei prati e sui costi di manutenzione. I giochi movimentati e la frequentazione costante dei cani provocano danni.
2. Fermo restando quanto previsto dagli altri regolamenti in vigore in merito ai divieti finalizzati alla salvaguardia di aiuole e manti erbosi, per garantire la conservazione dei tappeti erbosi e per contenerne i costi di manutenzione è necessario regolamentarne le possibilità di utilizzo da parte del pubblico, sulla base della seguente classificazione: tappeti erbosi "non accessibili": sono sempre inaccessibili al pubblico e sono individuati da apposita segnaletica; tappeti erbosi ad "uso controllato": sono accessibili per attività tranquille (sosta, lettura, riposo, ginnastica); tappeti erbosi "a rotazione": sono recintati e temporaneamente non accessibili al pubblico per periodi sufficientemente lunghi a garantirne la rigenerazione e la riformazione ex-novo e il mantenimento degli equilibri entomo-faunistici.
3. Le recinzioni di delimitazione dei tappeti erbosi di cui al punto precedente saranno costituite da elementi facilmente removibili, aventi caratteristiche che ne consentano un opportuno inserimento nello specifico contesto ambientale.
4. Il mancato rispetto dei divieti e delle limitazioni nell'uso dei tappeti erbosi è punito con la sanzione prevista all'articolo 24 comma 5 del presente Regolamento.

TITOLO III - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO E REGOLE D'USO

Art. 7. Comportamento

1. Il comportamento del pubblico nei parchi storici deve essere sempre improntato al rispetto verso le persone e verso l'ambiente circostante.
2. E' fatto divieto disturbare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità delle persone che intendono beneficiare delle condizioni ambientali e naturalistiche che offrono i parchi storici.
3. All'interno dei parchi storici il visitatore deve rispettare le aree dedicate al riposo, al gioco e ai servizi di carattere culturale e ricreativo.
4. Il gioco è consentito purché non arrechi disturbo o pericolo per se o per gli altri ovvero causi danno alla vegetazione, alle infrastrutture e agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi.

Art. 8. Regole d'uso

1. E' vietato utilizzare le aree dei parchi storici per scopi non conformi alle loro destinazioni d'uso ed è, altresì, vietato compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente regolamento.
2. Al fine di salvaguardare dal degrado il patrimonio artistico, architettonico e naturalistico dei parchi storici, si evidenziano le situazioni più critiche che causano danneggiamenti temporanei o più duraturi e che possono compromettere l'aspetto estetico, ovvero interferire negli equilibri biologici.
3. E' pertanto vietato:
 1. causare danni al patrimonio vegetale, calpestare le aiuole ed i prati non aperti al pubblico e/o il sottobosco;
 2. danneggiare, tagliare alberi e/o rami;
 3. estirpare piante o parti di esse (fiori, semi, bulbi, frutti, funghi, muschio e erbe selvatiche);
 4. mettere a dimora piante di qualsiasi specie;
 5. danneggiare in qualsiasi modo il patrimonio vegetale;
 6. causare danni al patrimonio architettonico monumentale/artistico anche con scritte e graffiti, gli edifici, le strutture all'interno dei parchi e dei giardini storici, le recinzioni e i cancelli di ingresso;
 7. compiere atti vandalici;
 8. mettere in atto comportamenti incongrui e irresponsabili quali, salire su alberi, muri, balastrate, scavalcare cancelli;
 9. entrare nelle aree interdette al pubblico e opportunamente segnalate;
 10. detenere e/o utilizzare barbecue, fornelli a gas, elettrici per qualsiasi uso ad eccezione delle attività previste e autorizzate ai sensi del presente regolamento;
 11. detenere e/o utilizzare petardi, fuochi d'artificio e prodotti simili;
 12. effettuare pic-nic che comportino la collocazione di tavoli, sedie, tende, strutture mobili e materiali invasivi sui tappeti erbosi;
 13. effettuare la distribuzione di volantini, di materiale pubblicitario, ad eccezione di materiali di comunicazione relativo alle attività di valorizzazione proposte dal sistema integrato di parchi-musei-scuole e biblioteche;
 14. produrre rumori molesti anche con apparecchi muniti di amplificazione del suono;
 15. abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi raccoglitori;
 16. non effettuare la raccolta differenziata ove prevista;
 17. detenere e/o utilizzare armi per il soft-air (giochi di guerra);
 18. utilizzare le aree interne ai parchi storici per l'atterraggio di deltaplani e/o parapendio, ad eccezione dei casi di urgenza e necessità dovuti a condizioni atmosferiche avverse o a guasti tecnici;
 19. soddisfare le proprie esigenze fisiologiche al di fuori delle apposite strutture igieniche;
 20. effettuare feste, iniziative o eventi di qualsiasi tipo, l'esercizio di forme di commercio e di pubblico intrattenimento, senza specifica autorizzazione della Civica Amministrazione;
 21. pescare nei laghi e laghetti pesci e oggetti, è inoltre vietato immergere in acqua qualsiasi cosa o animali;
 22. lavare oggetti o animali o lavarsi alle fontane o negli specchi acquei;
 23. molestare, catturare, ferire o provocare la morte di qualsiasi animale e sottrarre o danneggiare nidi e uova;
 24. lasciare sul suolo le deiezioni dei propri animali.

4. Ferme restando le disposizioni che vietano l'abbandono di animali all'interno dei parchi storici, nonché nelle fontane, negli specchi acquee e nei laghetti in essi presenti, è vietato immettere rettili, anfibi e pesci.
5. Sono vietate la distribuzione di cibo agli animali e la realizzazione di ricoveri per gli stessi.
6. L'effettuazione di attività vietate è punita con la sanzione prevista all'articolo 24 comma 5 del presente Regolamento.

Art. 9. Disposizioni per i proprietari di cani

1. Nei parchi e giardini storici si applica il [“Regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città”](#) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 08/03/2011, in particolare l'art. 18 “Conduzione di cani ed altri animali in luoghi aperti al pubblico”.
2. Fatti salvi specifici divieti adeguatamente segnalati, esclusivamente lungo i percorsi e i viali dei parchi storici è consentita la conduzione dei cani, purché siano tenuti al guinzaglio dai proprietari.
3. I proprietari dei cani sono sempre tenuti:
 1. a rimuovere le deiezioni solide dei cani e limitare gli effetti delle deiezioni liquide;
 2. i proprietari dei cani sono invitati a porre in essere comportamenti atti ad evitare che i cani urinino su prati, arbusti ed altra vegetazione (l'alta concentrazione di azoto presente nell'urina costituisce una sorta di diserbante naturale che “brucia” le foglie e gli apparati radicali);
 3. ad impedire ogni tentativo di escavazione del terreno.
 4. La violazione dei disposti del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione prevista all'articolo 24 comma 5 del presente Regolamento.

Art. 10. Utilizzo delle aree-gioco

1. L'utilizzo delle aree-gioco da parte dei bambini deve essere effettuato sotto la responsabilità e la sorveglianza degli accompagnatori ed è riservato ai bambini appartenenti alla fascia d'età alla quale i giochi sono destinati.
2. E' facoltà del cittadino segnalare al Direttore Responsabile del parco storico la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivarne la tempestiva interdizione e la conseguente manutenzione e/o sostituzione.
3. Il mancato rispetto di quanto al comma 1 del presente articolo comporta il pagamento di una sanzione prevista all'articolo 24 comma 5 del presente Regolamento, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno arrecato all'attrezzatura ludica.

Art. 11. Gestione degli immobili facenti parte del compendio immobiliare del parco storico

1. La Civica Amministrazione intende valorizzare i beni artistici e architettonici presenti nei parchi storici attraverso attività che abbiano la valenza di coinvolgere la comunità locale e favoriscano occasioni di socializzazione e di cultura.
2. Gli immobili presenti all'interno dei parchi storici sono caratterizzati in massima parte da diversificate attività d'uso legate a progetti culturali e didattici varati, sin dal Novecento, dalla Civica Amministrazione genovese. Nell'arco di circa un secolo, infatti, i principali edifici dei parchi sono diventati le sedi di importanti musei, di biblioteche, di scuole. Qualora le condizioni gestionali e conservative lo consentissero e vi fossero immobili disponibili, nella logica della continuità dei percorsi e dell'accesso alle parti monumentali, sarà valutato in via prevalente il loro utilizzo per attività connesse ai parchi stessi, ovvero all'accoglienza dei visitatori dei parchi storici e alle attività di servizio e di valorizzazione legate al contesto paesaggistico.
3. Attività culturali, se ritenute compatibili con la tutela del parco storico, possono essere autorizzate dal Direttore Responsabile nella gestione dello stesso.
4. Il Consiglio Comunale sarà informato rispetto alle procedure autorizzative.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DEI PARCHI

Art. 12. Autorizzazioni

1. Per tenere conto della specificità dei parchi delle ville Duchessa di Galliera (Voltri), Centurione Doria (per quanto riguarda il lago e l'isola progettata da Galeazzo Alessi) e Pallavicini (Pegli), parchi di Nervi (Nervi) e del gruppo di parchi delle ville Imperiale Scassi, Sampierdarena, Di Negro Durazzo Rosazza, piazza Di Negro, Imperiale Cattaneo, San Fruttuoso, e della Villetta Di Negro, Piazza Corvetto, il presente Regolamento deve essere formalmente integrato, entro sei mesi, con la redazione di prescrizioni più restrittive, conformemente alle raccomandazioni della Carta di Firenze, riguardanti i codici di comportamento e/o d'uso per le attività di cui agli artt. 13, 14, 15, 16, 18, 19, e 20, che restano comunque subordinate al rilascio delle autorizzazioni da parte del Curatore.

Art. 13. Concerti, spettacoli teatrali, balletti, cinema all'aperto

1. Nei parchi storici può essere consentito lo svolgimento di concerti, spettacoli teatrali, balletti, cinema all'aperto, ricevimenti e feste purché compatibili alla luce dei principi sanciti dall'art. 3. del presente Regolamento.
2. Lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1 è soggetto ad autorizzazione e alla presentazione di idonea garanzia a tutela dell'integrità dei beni.
3. E' preferibile evitare la concentrazione del pubblico in singole aree, prediligendo spettacoli che abbiano luogo in aree diverse simultaneamente o in momenti diversi, e che si sviluppino secondo un itinerario lungo viali e percorsi.

4. Gli organizzatori dell'evento sono tenuti a restituire i luoghi nello stato in cui li hanno trovati e/o a sostenere i costi degli interventi di manutenzione e/o pulizia stimati dall'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione.
5. La violazione delle prescrizioni del presente comporta l'applicazione della sanzione prevista all'articolo 24 comma 5 del presente Regolamento.

Art. 14. Esposizioni, fiere, mostre orticole e florovivaistiche

1. Le esposizioni, fiere e mostre in linea coi principi di cui all'art.3, possono svolgersi a condizione che non pregiudichino la conservazione del parco.
2. Lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1 è soggetto ad autorizzazione e alla presentazione di idonea garanzia a tutela dell'integrità dei beni.
3. La violazione delle prescrizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione prevista all'articolo 27 comma 5 del presente Regolamento.

Art. 15. Attività commerciali

1. Lo svolgimento delle attività di bookshop, di ristoro ed eventuali altre attività commerciali all'interno dei parchi storici e del loro compendio immobiliare è soggetto ad autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali competenti in materia di rilascio delle autorizzazioni per attività commerciali e alla presentazione di idonea garanzia ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 6 nonché dagli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni in aree vincolate ai sensi del D. [Lgs. n. 42/2004](#), acquisito il parere del Direttore responsabile del Parco Storico.
2. Le attività di cui al punto 1 del presente articolo possono essere autorizzate esclusivamente se compatibili con la salvaguardia e la conservazione dei parchi e dei giardini storici e del compendio immobiliare e se volte ad incentivarne la fruizione, previa presentazione di idonea garanzia.
- 2 bis. Per quanto previsto ai punti 1 e 2 il Consiglio Comunale sarà informato rispetto alle procedure autorizzative.
3. Le entrate derivanti al Comune dallo svolgimento delle attività commerciali vengono usate in via prioritaria per la manutenzione dei giardini e dei parchi in cui dette strutture sono inserite.
4. La violazione delle prescrizioni del presente articolo e la mancata richiesta di autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione prevista all'articolo 24 comma 5 del presente Regolamento.

Art. 16. Riprese fotografiche, televisive e cinematografiche

1. Le riprese fotografiche, televisive e cinematografiche all'interno dei parchi storici con finalità commerciali e/o pubblicitarie sono soggette ad apposita autorizzazione da parte della Civica Amministrazione, dietro pagamento di un corrispettivo stabilito e presentazione di idonea garanzia a tutela dell'integrità dei beni.

2. Sono sempre fatti salvi, ove necessari, ulteriori pareri o nulla osta delle competenti Autorità.
3. Non necessitano di autorizzazione le riprese effettuate all'interno dei parchi storici da privati senza fini commerciali.
4. La violazione delle prescrizioni del presente articolo e la mancata richiesta di autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione prevista all'articolo 24 comma 5 del presente Regolamento.

Art. 17. Manifestazioni sportive

1. All'interno dei parchi storici oggetto del presente regolamento (Allegato A) le manifestazioni sportive possono essere consentite se coerenti coi principi dell'art. 3. del presente Regolamento, previo rilascio di autorizzazione e dietro presentazione di idonea garanzia.

Art. 18. Attività didattiche e attività di studio a carattere scientifico

1. Laboratori didattici, ambientali, botanici e paesaggistici svolti da soggetti istituzionali e non sono sottoposti ad autorizzazione del Direttore Responsabile del parco storico.
2. L'attività di ricerca scientifica e/o di attività didattica effettuata dalle Università o da Istituti di alta formazione artistica, Enti o privati cittadini è accolta positivamente e incoraggiata ma nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.
3. Gli interessati dovranno inoltrare almeno 30 giorni prima, al Direttore Responsabile del parco storico, la richiesta di autorizzazione nella quale dovrà essere indicata la finalità dell'attività che si intende richiedere con la precisazione dei seguenti elementi:

1. finalità, parco storico con precisazione delle aree interessate, durata della ricerca o dell'attività didattica;
 2. eventuali prelievi di materiale vivente o non vivente;
 3. impiego di apparecchiature e mezzi;
 4. i nominativi delle persone interessate nel lavoro di ricerca o di attività didattica;
 5. impegno a consegnare alla Civica Amministrazione una copia del lavoro svolto mediante tesi, pubblicazione scientifica o altro.
4. Nelle pubblicazioni dovrà essere fatto espresso riferimento alla collaborazione prestata e la Civica Amministrazione si riserva il diritto di utilizzare il relativo materiale per i propri fini a carattere divulgativo e promozionale ed anche educativo-didattico.
 5. La violazione delle prescrizioni del presente articolo e la mancata richiesta di autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione prevista all'articolo 24 comma 5 del presente Regolamento.

Art. 19. Attività di volontariato

1. Le attività di volontariato che hanno la funzione di promuovere l'interesse dei cittadini per i parchi, per coinvolgerli nella loro conservazione e valorizzazione, sono consentite in accordo con l'ufficio comunale competente, al quale deve essere inviato il calendario delle iniziative programmate, prima del loro avvio e con congruo anticipo al fine di consentirne la valutazione, acquisito il parere del Direttore responsabile del Parco Storico.
2. Le attività di volontariato, tese a collaborare alla manutenzione e alla pulizia dei parchi storici, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Direttore Responsabile del parco storico competente e si devono coordinare con l'attività ordinaria del soggetto incaricato della manutenzione attenendosi rigorosamente alle indicazioni operative fornite.
3. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2 del presente articolo e la mancata richiesta di autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione prevista all'articolo 24 comma 5 del presente Regolamento.

Art. 20. Affissioni

1. Fatte salve le affissioni curate direttamente dagli Uffici comunali competenti in materia di affissioni, nei parchi storici è vietato affiggere cartelli, manifesti e materiali di qualsiasi genere, anche sui cancelli d'ingresso, sulle recinzioni, sui muri esterni degli edifici.
2. Le comunicazioni relative ad attività che hanno la funzione di promuovere l'interesse dei cittadini per i parchi per coinvolgerli nella loro conservazione e valorizzazione, possono essere affisse, purché adeguatamente inserite nel contesto e previa autorizzazione da parte del Direttore Responsabile del parco storico, ai sensi di quanto disposto nel presente Regolamento.
3. La violazione delle prescrizioni del presente articolo e la mancata richiesta di autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione prevista all'articolo 24 comma 5 del presente Regolamento.

TITOLO V - AFFIDAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI ALL'INTERNO DEI PARCHI

Art. 21. Interventi a carattere manutentivo

1. Gli interventi a carattere manutentivo nei parchi storici sono finalizzati alla conservazione e al ripristino delle loro originarie caratteristiche, anche le attività di manutenzione sono intese come opportunità di conoscenza e di accrescimento della cultura dei parchi storici. Per gli interventi di manutenzione volti alla salvaguardia dei parchi storici si richiama l'art. 17 del [Regolamento del Verde](#).
2. Ogni elemento di restauro, di ripristino o di manutenzione dovrà rispettare l'assetto originale dell'area e dovrà essere preceduto da uno studio approfondito tale da assicurare il carattere scientifico dell'intervento.
- 2 bis. Il Consiglio Comunale sarà annualmente informato circa gli interventi programmati, risorse occorrenti, procedure per l'assegnazione dei lavori.

3. La salvaguardia e la conservazione dei parchi storici deve tenere conto, in aderenza all'identità propria del parco (originaria), anche della sostituzione di alberi, arbusti ecc. e della volontà di mantenere e ricercare le specie originali. Per quanto concerne l'abbattimento degli alberi si richiamano gli artt. 4 – 5 – 6 del [Regolamento del Verde](#).

Art. 22. Affidamento della gestione dei servizi

1. La Civica Amministrazione attraverso scelte condivise e partecipate, in linea con le indicazioni volte a tutelare gli ambienti urbani in generale e a sviluppare una coscienza collettiva del patrimonio del verde urbano, può affidare ad Associazioni senza scopo di lucro, tramite accordi di collaborazione, la manutenzione e la gestione di porzioni di aree verdi pubbliche all'interno dei Parchi Storici, senza generare difformità d'uso e nel rispetto delle peculiarità di ciascun Parco.
2. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di affidare in concessione a terzi i servizi afferenti ai beni dei parchi storici finalizzati a garantire strategie di marketing ed incrementare gli standard manutentivi.
3. Il Consiglio Comunale sarà informato circa le procedure attivate per affidamento e gestione dei servizi.

TITOLO VI - VIGILANZA, SANZIONI

Art. 23. Presidio e vigilanza

1. Il Comune è tenuto al presidio e alla sorveglianza dei parchi storici e delle aree limitrofe, al fine di garantire condizioni ottimali di fruizione, di verificare che siano rispettate le norme di comportamento e di tutela, di prevenire atti vandalici, e danni al patrimonio.
2. Le attività di presidio e sorveglianza sono svolte, in via principale: dal Personale del Corpo di Polizia Municipale; dai Funzionari delle Aziende Sanitarie Locali per quanto riguarda gli aspetti sanitari; dagli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria; altro personale in possesso dell'abilitazione necessaria e opportunamente individuato.
3. Le attività di presidio e sorveglianza, in via speciale, e limitatamente alle materie di specifica competenza, sono svolte da guardie volontarie o di altri Enti e Aziende erogatori di pubblici servizi, ai quali sarà conferita dal Sindaco, previo specifico corso di formazione, la qualifica di agente di polizia amministrativa. Collaborano anche alle attività di presidio:
 1. i soggetti addetti alla manutenzione dei parchi;
 2. i soggetti addetti alla raccolta dei rifiuti.
4. L'Amministrazione comunale può stipulare specifiche convenzioni e/o accordi con enti e/o associazioni per la sorveglianza-presidio e/o la vigilanza dei parchi storici.

5. Gruppi e Associazioni di Volontariato convenzionati con la Civica Amministrazione, ovvero con il concessionario del parco, nei limiti loro consentiti dal relativo status giuridico, o direttamente incaricati della gestione e/o assegnatari di aree all'interno dei parchi, possono svolgere funzioni di presidio del territorio e di segnalazione agli Uffici Competenti e alle Forze dell'Ordine.
- 5 bis. Per quanto riguarda i punti 3 – 4 – 5 il Consiglio Comunale sarà informato circa le procedure attivate, le convenzioni stipulate, le risorse impegnate ed i risultati acquisiti.
6. I visitatori dovranno attenersi alle disposizioni impartite dal personale di vigilanza quando condizioni particolari lo richiedano.

Art. 24. Sanzioni e tariffe

1. Salvo diversa disposizione di legge, le violazioni al Regolamento sono sanzionate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7-bis del T.U.E.L. Di cui al [D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000](#), e s.m.i.
2. Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 16 della [Legge n° 689 del 24/11/1981](#) e dall'art. [4 della legge regionale n° 45 del 02/12/1982](#), e s.m.i..
3. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento sono il Direttore del Parco Storico, i pubblici ufficiali appartenenti ai servizi che provvedono al rilascio delle autorizzazioni in materia unitamente all'ufficio comunale competente in materia di manutenzione del verde, gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, al Corpo Forestale dello Stato e tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, Guardie giurate volontarie e, più generalmente, tutti gli organi ed i soggetti che esercitano la vigilanza faunistica, venatoria e ittica ai sensi della normativa vigente.
4. Le violazioni amministrative vengono accertate secondo quanto previsto dalla [Legge n. 689 del 1981](#).
5. Le sanzioni sono applicate secondo l' ALLEGATO B – Tabella relativa alle sanzioni.

Art. 25. Norme speciali e di rinvio

1. Per tenere conto delle eventuali specificità dei singoli parchi storici, il presente regolamento dovrà ove indicato dalla P.A., essere dettagliato tramite singoli codici comportamentali e/o d'uso, contenenti norme in deroga motivata ovvero prescrizioni specifiche per ciascun Parco, redatte dal Curatore del Parco Storico sentiti i Municipi, da sottoporre alla preventiva approvazione della C.A., sentito il parere della Consulta del Verde, entro due anni dall'approvazione del presente Regolamento, informando il Consiglio Comunale.
2. Per quanto non espressamente indicato si rimanda al [Regolamento del Verde](#) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 19/10/2010, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 06/03/2012.

3. Per quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.
4. Considerata la necessità di massima ed effettiva diffusione del regolamento, lo stesso, eventualmente riaggiornato secondo le peculiarità di ogni parco specifico, viene pubblicato in formato HTML sul sito del Comune di Genova, provvisto dei necessari link di correlazione interni e esterni al regolamento stesso. All'ingresso dei parchi viene posto un cartello in evidenza, indicante i principali divieti e criteri per l'uso e, in formato QR-CODE ed esplicito, l'URL del regolamento sul sito del Comune. All'interno del parco, sono posti cartelli di dimensione minore, che ricordano all'utente l'esistenza del regolamento.

Art. 26. Norma finale

1. Sono parte integrante del presente Regolamento:
 1. l'ALLEGATO A – Elenco dei giardini e parchi storici del Comune di Genova;
 2. l'ALLEGATO B – Tabella relativa alle sanzioni;
 3. l'ALLEGATO C – Carta dei giardini storici detta “Carta di Firenze”.